

Legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 art. 5
(Misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli)

Disposizioni attuative

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 ha istituito misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli a garanzia di anticipi su contributi nel settore della produzione dei prodotti agricoli oggetto di programmi regionali.

L'aiuto è concesso sotto forma di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) N. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (G.U.U.E. 21/12/2007, L 337/35).

Per il finanziamento della misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli è prevista la somma di euro 700.000,00 per l'anno finanziario 2010 e di euro 500.000,00 per l'anno finanziario 2011, iscritta nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 11012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012, ai sensi del citato art. 5 della L.R. n. 19/2010.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto tutte le imprese attive nella fase di produzione dei prodotti agricoli che debbano sostenere dei costi per il rilascio di fideiussioni a garanzia di anticipi su contributi concessi ai sensi del PSR 2007-2013 misure 112, 121 e 311.

CONTRIBUTI

Il contributo in conto capitale è pari 100% del costo della fideiussione per l'anno di rilascio e per il primo rinnovo, nel limite massimo dell'1,80% dell'importo garantito.

Per l'eventuale costo eccedente all'1,80% dell'importo garantito e fino ad un massimo del 2,60%, la Regione Piemonte concede un contributo aggiuntivo del 50%.

Pertanto il contributo in conto capitale massimo concedibile è pari al 2,20% dell'importo garantito (1,80%+0,40%).

Per le sole imprese ubicate in zona di montagna sono ammissibili anche i costi relativi al secondo rinnovo della fideiussione secondo le modalità sopra descritte.

Non sono ammissibili a finanziamento i costi derivanti da rinnovi successivi al primo per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina ed al secondo per quelle ubicate in zona di montagna.

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1535/2007 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di € 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

PROCEDURE

Con determinazione dirigenziale si provvederà a definire le istruzioni tecniche per l'applicazione della misura nell'ambito delle disposizioni della presente deliberazione e saranno fissati i termini per la presentazione delle domande.

Il Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, provvederà a definire l'istruttoria tecnico-amministrativa di ciascuna domanda ed a predisporre il provvedimento dirigenziale con il quale verrà determinato l'importo del contributo in conto capitale e le eventuali prescrizioni.

Le istruttorie saranno effettuate secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande di finanziamento e fino all'esaurimento dei fondi stanziati.